Luther.

Sfruttare opportunità economiche in Germania:
Guida agli appalti pubblici

Italian Desk News – I Vostri Avvocati in Germania

Consulenza legale e fiscale | www.luther-lawfirm.com

Sfruttare opportunità economiche in Germania: Guida agli appalti pubblici

La capacità di attrarre clienti stranieri non è l'unica sfida per quegli imprenditori che cercano di espandere il loro business all'estero e, in particolare, in Germania. È infatti opportuno considerare che, qualora il valore stimato di una commessa della pubblica amministrazione o di aziende municipali superi una determinata soglia, tali commesse debbono essere oggetto di un appalto pubblico bandito a livello europeo: ciò consente alle aziende italiane di sfruttare delle importanti opportunità. Siamo quindi lieti di illustrarVi le novità introdotte dalla riforma del 2016 del diritto tedesco degli appalti pubblici e di fornirVi le informazioni più rilevanti per partecipare con successo ad una procedura di appalto in Germania.

1. Nuove soglie applicabili dal 1 gennaio 2016

Appalti di lavori edili EUR 5.225.000

Appalti di forniture e di servizi EUR 209.000

Appalti relativi ai settori dell'acqua,
 dell'energia e dei trasporti
 EUR 418.000

■ Concessioni EUR 5.225.000

2. Termini più brevi

Sono stati ridotti numerosi termini, ad esempio:

- Il termine per la partecipazione alla procedura adesso è di regola di 30 giorni (precedentemente 37 giorni)
- Il termine per le offerte deve essere di almeno 35 giorni (precedentemente 52 giorni)

3. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Per ridurre gli oneri amministrativi è stato introdotto in tutta l'UE il documento di gara unico europeo (DGUE), un'autodichiarazione dell'operatore economico che sostituisce certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi e tramite il quale le imprese possono fornire informazioni in merito alla loro situazione finanziaria, capacità e idoneità alla partecipazione ad un appalto pubblico. Il DGUE può essere compilato elettronicamente e salvato in PDF (o in altri formati) tramite il servizio online della Commissione europea, servizio che è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Per partecipare a gare di appalti in Germania è però necessario compilare il modulo in lingua tedesca. A partire da ottobre 2018, il DGUE potrà essere presentato soltanto elettronicamente.

4. Nuovi requisiti di idoneità degli offerenti

È stato ridotto l'ammontare minimo del fatturato dell'offerente:

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere un fatturato minimo che superi il doppio del valore stimato dell'appalto. Soltanto eccezionalmente può essere richiesto un fatturato minimo superiore, segnatamente ove sussistano particolari rischi legati all'oggetto dell'appalto.

In caso di frazionamento in lotti, il limite del fatturato minimo vale per ogni singolo lotto.

5. La nuova disciplina dell'avvalimento e il subappalto

Qualora gli offerenti non dispongano delle capacità economiche, finanziarie e tecnico-professionali richieste, essi possono far riferimento alle capacità di altre imprese. È però necessario indicare tali ulteriori imprese, le loro capacità e presentare altresì una loro dichiarazione vincolante che confermi l'impegno assunto.

In caso di affidamento alle capacità di altre imprese, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che le imprese sopra menzionate siano responsabili in solido.

L'amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti e prestazioni essenziali siano eseguiti direttamente dall'offerente oppure, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da uno dei partecipanti al raggruppamento.

In linea di massima, è consentito l'impiego di subappaltatori; in presenza di determinati presupposti è addirittura possibile procedere ad una sostituzione dei subappaltatori.

6. Completare e modificare un'offerta già presentata

Per gli appalti di lavori edili vale ancora quanto stabilito nella vecchia disciplina: se l'offerta o la domanda di partecipazione contiene lacune, deve essere consentito all'offerente di rimediare a tali carenze; agli offerenti non è però consentito apportare alcuna correzione alla documentazione già fornita.

In tutti gli altri casi, invece, è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice decidere se sia consentita o meno la presentazione di documentazione integrativa. Conseguentemente, è possibile che l'amministrazione aggiudicatrice dichiari in via esplicita, nel bando o mediante avvisi, che non è consentita alcuna integrazione successiva della documentazione fornita.

Anche nelle ipotesi in cui sia possibile inoltrare, completare e correggere certificati e informazioni relativi all'impresa, una volta che l'offerta sia stata presentata, non è più possibile fornire informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta (in particolare l'indicazione del prezzo). Un'eccezione è prevista solo per le singole indicazioni di prezzo che non incidono sul prezzo totale o l'ordine di selezione.

7. La novità del bando elettronico

Le amministrazioni aggiudicatrici debbono assicurare un accesso in via elettronica illimitato (nessun obbligo di registrazione preventiva; utilizzo di file "ordinari", p.e. PDF) e completo alla documentazione dell'appalto (ossia a tutti i documenti relativi all'appalto, in particolare alle condizioni per la candidatura, a tutta la corrispondenza, ai criteri di aggiudicazione, contratti etc.) In casi eccezionali, possono però essere previste delle limitazioni, p.e. ove sussistano delle esigenze di riservatezza.

Al più tardi a partire dal 18 ottobre 2018, sarà ammissibile soltanto una comunicazione in via elettronica (in particolare per quanto concerne la presentazione di offerte). Eccezionalmente, le centrali uniche di committenza (p.e. centrali di acquisto di ospedali) sono tenute ad attuare la comunicazione in via elettronica già a partire dal 18 aprile 2017.

I bandi sono reperibili ai seguenti link:

- http://ted.europa.eu/
- www.evergabe-online.de
- www.dtvp.de

8. Nuovi strumenti di tutela

Tutti gli offerenti dispongono di alcuni strumenti di tutela che possono essere fatti valere anche nel corso della procedura di aggiudicazione dell'appalto. A tal proposito si segnala che, in presenza di un errore materiale, l'offerente deve presentare, entro 10 giorni dalla scoperta dell'errore, un ricorso all'amministrazione aggiudicatrice, indicando in modo puntuale gli errori commessi dall'amministrazione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e può essere effettuato anche tramite una persona a tal scopo appositamente autorizzata, p.e. un avvocato.

Ove il ricorso non sia accolto e permangano quindi gli errori materiali, è possibile instaurare un apposito procedimento dinanzi alle commissioni competenti (le cosiddette *Vergabekammern*) entro il termine di 15 giorni decorrenti dal rigetto del ricorso da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

9. Modifiche dei contratti senza nuovo appalto

È ora possibile procedere a delle modifiche dei contratti in corso di esecuzione senza ricorrere ad una nuova procedura di appalto. A tal proposito è però necessario che ricorrano alcuni presupposti, tra i quali è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che:

- il valore delle modifiche non può superare le soglie sopra richiamate applicabili per gli appalti (vedi supra) e
- la modifica non può risolversi in una variazione maggiore del 10% dell'importo di un appalto di servizi e di forniture oppure del 15% dell'importo di un appalto di lavori.

10. Garanzie

Ove il valore netto dell'appalto sia inferiore a 250.000 Euro, l'amministrazione aggiudicatrice non può esigere alcuna garanzia per l'esecuzione della prestazione. In linea di massima, non è altresì possibile esigere la garanzia per vizi.

Ove il valore netto dell'appalto sia superiore a 250.000 Euro, l'ammontare della garanzia non può superare il 5% del valore dell'appalto per quanto concerne l'esecuzione della prestazione, e il 3% del valore dell'appalto per quanto concerne l'eventuale presenza di vizi.

11. Modalità di pagamento e fatturazione elettronica

In Germania, il termine legale per l'esecuzione di un pagamento è di 30 giorni, decorrenti dal momento in cui il pagamento è esigibile ed è stata notificata la fattura o la nota di pagamento. È però rimessa all'autonomia delle parti la possibilità di concordare un termine più lungo o più breve.

Al più tardi a partire dal 27 novembre 2018, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad accettare fatture elettroniche. La fatturazione elettronica deve essere tecnologicamente neutrale, al fine di non pregiudicare la libertà di concorrenza. Rimane invariato, invece, il sistema europeo di imposta comune sul valore aggiunto.

Per maggiori informazioni:



Dr. Eckart Petzold
Partner
Düsseldorf
telefono +49 211 5660 25065
eckart.petzold@luther-lawfirm.com



Dr. Karl von Hase
Partner
Düsseldorf
telefono +49 211 5660 25035
karl.von.hase@luther-lawfirm.com



Wolfgang Liebau
Counsel
Düsseldorf
telefono +49 211 5660 25045
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Julian Winn
Associate
Düsseldorf
telefono +49 211 5660 25037
julian.winn@luther-lawfirm.com



Dr. Vittorio Cardano
Associate
Düsseldorf
telefono +49 211 5660 18020
vittorio.cardano@luther-lawfirm.com

Note legali

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Anna-Schneider-Steig 22, 50678 Colonia, telefono +49 221 9937 0, fax +49 221 9937 110, contact@luther-lawfirm.com

Responsabile ai sensi della legge sulla stampa tedesca: Dr. Eckart Petzold, Rechtsanwalt, Partner,

Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Graf-Adolf-Platz 15, 40213 Düsseldorf, telefono +49 211 5660 25065, fax +49 211 5660 110, eckart.petzold@luther-lawfirm.com

Copyright: tutti i testi sono protetti dal diritto d'autore. Previa nostra autorizzazione scritta, è possibile utilizzarne degli estratti dietro indicazione della fonte. A questo scopo, contattateci all'indirizzo contact@luther-lawfirm.com

Disclaimer

La pubblicazione è volta a informare sulla normativa e sugli sviluppi legali più recenti. Nonostante la massima cura riposta al fine di fornire informazioni aggiornate e corrette, la pubblicazione non ha pretesa di esaustività e non tratta tutti i temi pertinenti. Essa non è soggetta ad aggiornamenti e non può sostituire un parere legale e/o fiscale individuale. La pubblicazione è diramata partendo dal presupposto che Luther, i responsabili ai sensi di legge e gli autori non rispondono per gli esiti di una qualsivoglia iniziativa presa sulla base delle informazioni qui contenute od omesse né per qualsiasi errore od omissione al riguardo.

Luther svolge attività di consulenza in tutti i settori del diritto commerciale. Luther assiste imprese, investitori ed enti pubblici.

Le sedi Luther sono:

Amburgo, Berlino, Bruxelles, Colonia, Düsseldorf, Essen, Francoforte, Hannover, Lipsia, Londra, Lussemburgo, Monaco, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Yangon

Le sedi Luther Corporate Services sono:

Dehli Gurgaon, Kuala Lumpur, Shanghai, Singapore, Yangon

Contatti di riferimento: www.luther-lawfirm.com.



